



AZIENDA Speciale SILVO PASTORALE



PROVINCIA DI ENNA

Via Nuova del Carmine, 6 Tel. e Fax 0935-654161

P.I 00648920866- CF. 81001610864

email: silvo.pastorale@alice.it pec: silvopastoraletroina@pec.it

www.silvopastoraletroina.it

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELIBERAZIONE N. 25 DEL 21.07.2025

Proposta del 21.07.2025

OGGETTO: Approvazione del regolamento per la disciplina, la ripartizione e la liquidazione degli incentivi per funzioni tecniche di cui all'art. 113 del D. Lgs. n. 50/2016

L'anno duemilaventicinque addì 21 del mese di Luglio alle ore 20.00 e seguenti, in Troina, presso la sede dell'azienda, si è riunito il Consiglio di Amministrazione dell'Azienda Speciale Silvo Pastorale, convocato a norma dell'art. 11 dello Statuto dell'Azienda e dell'art. 4 del "Regolamento per il funzionamento del Consiglio di Amministrazione", approvato con delibera C.d.A. del 06 Maggio 2011, a mezzo di avviso, nella persona dei Sigg.:

Impellizzeri Angelo

Presidente

Barbirotto Angelo

Membro Effettivo

Azzaro Graziano

Membro Effettivo

Presenti: n.3

Assenti: Nessuno

Dei non interventi giustificano l'assenza: ----

Partecipa alla seduta il Direttore Tecnico Dott. Gabriele Caputo, che assume la qualità di soggetto verbalizzante.

II DIRETTORE

Premesso

Che l'Azienda Speciale Silvo Pastorale ha partecipato al bando pubblico a valere sul "Programma di Sviluppo Rurale - Regione Sicilia 2014-2020 regolamento (UE) n. 1305/2013 - misura 8 - investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste - sottomisura 8.5 - aiuti agli investimenti destinati ad accrescere la resilienza e il pregio ambientale degli ecosistemi forestali" rientrando tra i destinatari del finanziamento;

Che la Corte dei Conti, sezione Autonomie, con propria Deliberazione n. 16 del 2021-QMIG ha stabilito la legittimità dell'approvazione di Regolamenti sugli incentivi tecnici in data successiva alla vigenza di un nuovo codice degli appalti purché lo stesso sia applicato ad opere appaltate alla data di vigenza del precedente codice normativo;

Considerato

Che ai sensi dell'art. 91, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000 gli Enti locali adeguano i propri ordinamenti ai principi di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il migliore funzionamento dei servizi;

Che ai sensi dell'art. 2 comma 1 del D. Lgs. n. 165/2001 le amministrazioni pubbliche definiscono, secondo principi generali fissati da disposizioni di legge e, sulla base dei medesimi, mediante atti organizzativi secondo i rispettivi ordinamenti, le linee fondamentali di organizzazione degli uffici;

Vista la deliberazione della Corte dei Conti - Sezione regionale di controllo per il Piemonte SRCPIE/145/2024/PAR, ai sensi della quale per l'erogazione di detti incentivi e l'integrazione dei relativi criteri, l'Amministrazione è tenuta a munirsi di un apposito atto generale unilaterale, individuabile nel Regolamento ex art. 7 D. Lgs. n. 267/2000, e che tale Regolamento - unitamente alla contrattazione decentrata - risulta essere condizione essenziale ai fini del legittimo riparto tra gli aventi diritto degli incentivi stessi;

Ritenuto, pertanto, necessario provvedere all'approvazione di apposito Regolamento che stabilisce i criteri di ripartizione e liquidazione degli incentivi, al fine di consentire il legittimo riparto tra gli aventi diritto delle risorse accantonate nei vari quadri economici di opere e servizi o forniture;

Preso atto che su tale Regolamento è stato acquisito, in sede di contrattazione decentrata, l'assenso delle OO.SS., come risultante da apposito verbale del 18.07.2025

Che con il D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i (D. Lgs. 56/2017 e L. 55/2019) è stato approvato il "Codice dei Contratti pubblici" in "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture";

Che le disposizioni contenute nell'art. 113 prevedono che:

a) comma 1: Gli oneri inerenti alla progettazione, alla direzione dei lavori ovvero al direttore dell'esecuzione, alla vigilanza, ai collaudi tecnici e amministrativi ovvero alle verifiche di conformità, al collaudo statico, agli studi e alle ricerche connessi, alla progettazione dei piani di sicurezza e di coordinamento e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione quando previsti ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81, alle prestazioni professionali e specialistiche necessari per la redazione di un progetto esecutivo completo in ogni dettaglio fanno carico agli stanziamenti previsti per i singoli appalti di lavori, servizi e forniture negli stati di previsione della spesa o nei bilanci delle stazioni appaltanti;

b) comma 2: A valere sugli stanziamenti di cui al comma 1, le amministrazioni aggiudicatrici destinano ad un apposito fondo risorse finanziarie in misura non superiore al 2 per cento modulate sull'importo dei lavori, servizi e forniture, posti a base di gara per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti delle stesse esclusivamente per le attività di programmazione della spesa per investimenti, di valutazione preventiva dei progetti, di predisposizione e di controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici, di RUP, di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità, di collaudatore statico ove necessario per consentire l'esecuzione del

contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti. Tale fondo non è previsto da parte di quelle amministrazioni aggiudicatrici per le quali sono in essere contratti o convenzioni che prevedono modalità diverse per la retribuzione delle funzioni tecniche svolte dai propri dipendenti. Gli enti che costituiscono o si avvalgono di una centrale di committenza possono destinare il fondo o parte di esso ai dipendenti di tale centrale. La disposizione di cui al presente comma si applica agli appalti relativi a servizi o forniture nel caso in cui è nominato il direttore dell'esecuzione;

c) comma 3: L'ottanta per cento delle risorse finanziarie del fondo costituito ai sensi del comma 2 è ripartito, per ciascuna opera o lavoro, servizio, fornitura con le modalità e i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale, sulla base di apposito regolamento adottato dalle amministrazioni secondo i rispettivi ordinamenti, tra il responsabile unico del procedimento e i soggetti che svolgono le funzioni tecniche indicate al comma 2 nonché tra i loro collaboratori. Gli importi sono comprensivi anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione. L'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore stabilisce i criteri e le modalità per la riduzione delle risorse finanziarie connesse alla singola opera o lavoro a fronte di eventuali incrementi dei tempi o dei costi non conformi alle norme del presente decreto. La corresponsione dell'incentivo è disposta dal dirigente o dal responsabile di servizio preposto alla struttura competente, previo accertamento delle specifiche attività svolte dai predetti dipendenti. Gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, non possono superare l'importo del 50 per cento del trattamento economico complessivo annuo lordo. Le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai medesimi dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'amministrazione medesima, ovvero prive del predetto accertamento, incrementano la quota del fondo di cui al comma 2. Il presente comma non si applica al personale con qualifica dirigenziale;

d) comma 4: Il restante 20 per cento delle risorse finanziarie del fondo di cui al comma 2 ad esclusione di risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata è destinato all'acquisto da parte dell'ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa e di efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli. Una parte delle risorse può essere utilizzato per l'attivazione presso le amministrazioni aggiudicatrici di tirocini formativi e di orientamento di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196 o per lo svolgimento di dottorati di ricerca di alta qualificazione nel settore dei contratti pubblici previa sottoscrizione di apposite convenzioni con le Università e gli istituti scolastici superiori;

e) comma 5: Per i compiti svolti dal personale di una centrale unica di committenza nell'espletamento di procedure di acquisizione di lavori, servizi e forniture per conto di altri enti, può essere riconosciuta, su richiesta della centrale unica di committenza, una quota parte, non superiore ad un quarto, dell'incentivo previsto dal comma 2;

f) comma 5 bis: Gli incentivi di cui al presente articolo fanno capo al medesimo capitolo di spesa previsto per i singoli lavori, servizi e forniture;

Ritenuto, pertanto, necessario provvedere all'approvazione di apposito Regolamento che stabilisca i criteri di ripartizione e liquidazione del fondo, al fine di consentire il legittimo riparto tra gli aventi diritto delle risorse accantonate nei vari quadri economici di opere e servizi o forniture;

Visto il regolamento per la ripartizione e liquidazione del fondo incentivi funzioni tecniche di cui all'art. 113 del d.lgs. n. 50/2016, approvato dalla Delegazione trattante e allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

Preso atto che sulla proposta della presente Deliberazione sono stati acquisiti i pareri favorevoli, in ordine alla regolarità tecnica ed alla regolarità contabile, espressi dai Responsabili competenti ai sensi dell'articolo 49 del D.Lgs. n. 267/2000;

Vista la normativa in materia di Ordinamento degli Enti Locali della Regione Sicilia;

Visto il D. LGS. 267/2000 e s.m.i;

Visto il D. LGS. del 19 agosto 2016, n. 175 "Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica";

Visto lo Statuto dell'Azienda Speciale Silvo Pastorale;

Per i motivi di cui in premessa **propone** al Consiglio di Amministrazione di

DELIBERARE

Di approvare il regolamento per la disciplina, la ripartizione e la liquidazione degli incentivi per le funzioni tecniche di cui all'art. 113 del D. Lgs 50/2016, ed allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale della stessa;

Di dare atto che su tale regolamento è stato acquisito, in sede di contrattazione decentrata, l'assenso delle OO.SS., come risultante da apposito verbale del 18.07.2025, allegato al regolamento, e pertanto alla presente deliberazione, quale parte integrante e sostanziale della stessa;

Di dichiarare la presente deliberazione, espressa in modo palese e con separata votazione unanime, **immediatamente esecutiva** ai sensi dell'art. 134 del D. Lgs. n. 267/2000.

Di precisare che il presente provvedimento deve essere pubblicato sul sito internet istituzionale ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. n. 33/2013.



Parere di Regolarità Contabile

Il Direttore:

rilascia parere

☒ Positivo

☐ Negativo per le seguenti motivazioni:

di regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49, del TUEL.

Il Direttore Tecnico

Dott. Gabriele Caputo



Parere di Regolarità Tecnica

Il Direttore:

rilascia parere

☒ Positivo

☐ Negativo per le seguenti motivazioni:

di regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49, del TUEL.

Il Direttore Tecnico

Dott. Gabriele Caputo



SVOLGIMENTO DELLA SEDUTA

I punto all' O.d.g.:

Il **Direttore** rappresenta al **C.d.A.** che ai fini della partecipazione al bando pubblico a valere sul PSR Sicilia 2014-2020 – Misura 8 - Sottomisura 8.3 – Bando 2018 - “Sostegno alla prevenzione dei danni arrecati alle foreste da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici” è al bando pubblico a valere sul “Programma di Sviluppo Rurale - Regione Sicilia 2014-2020 regolamento (UE) n. 1305/2013 - misura 8 - investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste - sottomisura 8.5 - aiuti agli investimenti destinati ad accrescere la resilienza e il pregio ambientale degli ecosistemi forestali”, era necessario presentare tra gli altri documenti anche il quadro economico con l'indicazione delle spettanze per i c.d. Incentivi Tecnici;

Il **Direttore** fa presente al **C.d.A.** che il codice degli appalti prevede che vadano premiate le competenze e le responsabilità relative allo svolgimento di peculiari funzioni tecniche e specifica, altresì, che l'Azienda Speciale Silvo Pastorale non dispone di un regolamento che norma la corretta erogazione degli incentivi a valere sugli stanziamenti previsti per la realizzazione di un'opera o di un servizio;

Il **Direttore** esprime la necessità di adottare un regolamento in tal senso e sottolinea che la esigenza di deliberarlo deriva a sua volta dalla urgenza di produrre agli uffici Regionali eroganti il contributo di cui alle misure citate tutta la documentazione Attestante le opere di completamento delle attività di investimento, tra le quali anche quelle di riparto degli incentivi alle funzioni tecniche;

Il **Direttore** precisa, altresì, che la Corte dei Conti, sezione Autonomie, con propria deliberazione n. 16 del 2021-QMIG ha stabilito la legittimità dell'approvazione di Regolamenti sugli incentivi tecnici in data successiva alla vigenza di un nuovo codice degli appalti purché lo stesso sia applicato ad opere appaltate alla data di vigenza del precedente codice normativo;

Il **Direttore** sottolinea che è stata convocata un'apposita delegazione trattante con le organizzazioni sindacali lo scorso 18 luglio per la discussione delle bozze di regolamento sugli incentivi tecnici e che la stessa si è conclusa con il parere favorevole ed unanime dei segretari e coordinatori provinciali presenti;

Il **C.d.A.** dopo un esaustivo confronto sulle premesse della presente, delibera all'unanimità la proposta del Presidente, dando mandato altresì -al Direttore - di adottare gli atti di competenza, susseguenti all'adozione del presente atto e dichiara l'adottanda deliberazione immediatamente esecutiva.

La seduta si chiude alle ore 20.50

II CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Premesso

Che l'Azienda Speciale Silvo Pastorale ha partecipato al bando pubblico a valere sul "Programma di Sviluppo Rurale - Regione Sicilia 2014-2020 regolamento (UE) n. 1305/2013 - misura 8 - investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste - sottomisura 8.5 - aiuti agli investimenti destinati ad accrescere la resilienza e il pregio ambientale degli ecosistemi forestali" rientrando tra i destinatari del finanziamento;

Che la Corte dei Conti, sezione Autonomie, con propria Deliberazione n. 16 del 2021-QMIG ha stabilito la legittimità dell'approvazione di Regolamenti sugli incentivi tecnici in data successiva alla vigenza di un nuovo codice degli appalti purché lo stesso sia applicato ad opere appaltate alla data di vigenza del precedente codice normativo;

Considerato

Che ai sensi dell'art. 91, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000 gli Enti locali adeguano i propri ordinamenti ai principi di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il migliore funzionamento dei servizi;

Che ai sensi dell'art. 2 comma 1 del D. Lgs. n. 165/2001 le amministrazioni pubbliche definiscono, secondo principi generali fissati da disposizioni di legge e, sulla base dei medesimi, mediante atti organizzativi secondo i rispettivi ordinamenti, le linee fondamentali di organizzazione degli uffici;

Vista la deliberazione della Corte dei Conti - Sezione regionale di controllo per il Piemonte SRCPIE/145/2024/PAR, ai sensi della quale per l'erogazione di detti incentivi e l'integrazione dei relativi criteri, l'Amministrazione è tenuta a munirsi di un apposito atto generale unilaterale, individuabile nel Regolamento ex art. 7 D. Lgs. n. 267/2000, e che tale Regolamento - unitamente alla contrattazione decentrata - risulta essere condizione essenziale ai fini del legittimo riparto tra gli aventi diritto degli incentivi stessi;

Ritenuto, pertanto, necessario provvedere all'approvazione di apposito Regolamento che stabilisca i criteri di ripartizione e liquidazione degli incentivi, al fine di consentire il legittimo riparto tra gli aventi diritto delle risorse accantonate nei vari quadri economici di opere e servizi o forniture;

Preso atto che su tale Regolamento è stato acquisito, in sede di contrattazione decentrata, l'assenso delle OO.SS., come risultante da apposito verbale del 18.07.2025

Che con il D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i (D. Lgs. 56/2017 e L. 55/2019) è stato approvato il "Codice dei Contratti pubblici" in "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture";

Che le disposizioni contenute nell'art. 113 prevedono che:

- a) comma 1: Gli oneri inerenti alla progettazione, alla direzione dei lavori ovvero al direttore dell'esecuzione, alla vigilanza, ai collaudi tecnici e amministrativi ovvero alle verifiche di conformità, al collaudo statico, agli studi e alle ricerche connessi, alla progettazione dei piani di sicurezza e di coordinamento e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione quando previsti ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81, alle prestazioni professionali e specialistiche necessari per la redazione di un progetto esecutivo completo in ogni dettaglio fanno carico agli stanziamenti previsti per i singoli appalti di lavori, servizi e forniture negli stati di previsione della spesa o nei bilanci delle stazioni appaltanti;
- b) comma 2: . A valere sugli stanziamenti di cui al comma 1, le amministrazioni aggiudicatrici destinano ad un apposito fondo risorse finanziarie in misura non superiore al 2 per cento modulate sull'importo dei lavori, servizi e forniture, posti a base di gara per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti delle stesse esclusivamente per le attività di programmazione della spesa per investimenti, di valutazione preventiva dei progetti, di predisposizione e di controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici, di RUP, di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità, di collaudatore statico ove necessario per consentire l'esecuzione del

contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti. Tale fondo non è previsto da parte di quelle amministrazioni aggiudicatrici per le quali sono in essere contratti o convenzioni che prevedono modalità diverse per la retribuzione delle funzioni tecniche svolte dai propri dipendenti. Gli enti che costituiscono o si avvalgono di una centrale di committenza possono destinare il fondo o parte di esso ai dipendenti di tale centrale. La disposizione di cui al presente comma si applica agli appalti relativi a servizi o forniture nel caso in cui è nominato il direttore dell'esecuzione;

c) comma 3: L'ottanta per cento delle risorse finanziarie del fondo costituito ai sensi del comma 2 è ripartito, per ciascuna opera o lavoro, servizio, fornitura con le modalità e i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale, sulla base di apposito regolamento adottato dalle amministrazioni secondo i rispettivi ordinamenti, tra il responsabile unico del procedimento e i soggetti che svolgono le funzioni tecniche indicate al comma 2 nonché tra i loro collaboratori. Gli importi sono comprensivi anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione. L'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore stabilisce i criteri e le modalità per la riduzione delle risorse finanziarie connesse alla singola opera o lavoro a fronte di eventuali incrementi dei tempi o dei costi non conformi alle norme del presente decreto. La corresponsione dell'incentivo è disposta dal dirigente o dal responsabile di servizio preposto alla struttura competente, previo accertamento delle specifiche attività svolte dai predetti dipendenti. Gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, non possono superare l'importo del 50 per cento del trattamento economico complessivo annuo lordo. Le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai medesimi dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'amministrazione medesima, ovvero prive del predetto accertamento, incrementano la quota del fondo di cui al comma 2. Il presente comma non si applica al personale con qualifica dirigenziale;

d) comma 4: Il restante 20 per cento delle risorse finanziarie del fondo di cui al comma 2 ad esclusione di risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata è destinato all'acquisto da parte dell'ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa e di efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli. Una parte delle risorse può essere utilizzato per l'attivazione presso le amministrazioni aggiudicatrici di tirocini formativi e di orientamento di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196 o per lo svolgimento di dottorati di ricerca di alta qualificazione nel settore dei contratti pubblici previa sottoscrizione di apposite convenzioni con le Università e gli istituti scolastici superiori;

e) comma 5: Per i compiti svolti dal personale di una centrale unica di committenza nell'espletamento di procedure di acquisizione di lavori, servizi e forniture per conto di altri enti, può essere riconosciuta, su richiesta della centrale unica di committenza, una quota parte, non superiore ad un quarto, dell'incentivo previsto dal comma 2;

f) comma 5 bis: Gli incentivi di cui al presente articolo fanno capo al medesimo capitolo di spesa previsto per i singoli lavori, servizi e forniture;

Ritenuto, pertanto, necessario provvedere all'approvazione di apposito Regolamento che stabilisce i criteri di ripartizione e liquidazione del fondo, al fine di consentire il legittimo riparto tra gli aventi diritto delle risorse accantonate nei vari quadri economici di opere e servizi o forniture;

Visto il regolamento per la ripartizione e liquidazione del fondo incentivi funzioni tecniche di cui all'art. 113 del d.lgs. n. 50/2016, approvato dalla Delegazione trattante e allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

Preso atto che sulla proposta della presente Deliberazione sono stati acquisiti i pareri favorevoli, in ordine alla regolarità tecnica ed alla regolarità contabile, espressi dai Responsabili competenti ai sensi dell'articolo 49 del D.Lgs. n. 267/2000;

Vista la normativa in materia di Ordinamento degli Enti Locali della Regione Sicilia;

Visto il D. LGS. 267/2000 e s.m.i;

Visto il D. LGS. del 19 agosto 2016, n. 175 "Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica";

Visto lo Statuto dell'Azienda Speciale Silvo Pastorale;

DELIBERA

Di approvare il regolamento per la disciplina, la ripartizione e la liquidazione degli incentivi per le funzioni tecniche di cui all'art. 113 del D. Lgs 50/2016, ed allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale della stessa;

Di dare atto che su tale regolamento è stato acquisito, in sede di contrattazione decentrata, l'assenso delle OO.SS., come risultante da apposito verbale del 18.07.2025, allegato al regolamento, e pertanto alla presente deliberazione, quale parte integrante e sostanziale della stessa;

Di dichiarare la presente deliberazione, espressa in modo palese, con separata votazione unanime, **immediatamente esecutiva** ai sensi dell'art. 134 del D. Lgs. n. 267/2000.

Di precisare che il presente provvedimento deve essere pubblicato sul sito internet istituzionale ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. n. 33/2013;

[illegible]

Preso atto che la presente delibera è conforme al verbale del 21.07.2025

Letto, approvato e sottoscritto.

Presidente del C.d.A.

Geom. Angelo Impellizzeri

Il Direttore Tecnico

Dott. Gabriele Caputo



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il Direttore Tecnico,

CERTIFICA

Che la presente deliberazione, in applicazione della L.R. 3 dicembre 1991, n. 44, è stata pubblicata all'Albo pretorio On-line di questa Azienda per giorni 15 consecutivi dal _____ (art. 11 comma 1°, L.R. n. 44/91 come modificato dall'art. 127, comma 21, della L.R. n. 17 del 28/12/2004)

Troina lì _____

L'addetto all'Albo

Il Direttore Tecnico

Dott. Gabriele Caputo

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Il Segretario Generale, Dott. Aldo La Ferrera visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi della L.R. 03/12/1991 N. 44 e successive modifiche ed integrazioni.

Troina, lì 21.07.2025

Il Direttore Tecnico
Dott. Gabriele Caputo



REGOLAMENTO PER L'ATTRIBUZIONE E LA RIPARTIZIONE DEGLI
INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE
DI CUI ALL'ARTICOLO 113 DEL D.LGS. N. 50/2016 E SS.MM.II.

ART. 1 - OBIETTIVI, FINALITA' ED AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il presente regolamento, adottato in attuazione dell'articolo 113 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii. (di seguito anche indicato, più brevemente, "Codice"), definisce i criteri e le modalità di costituzione, accantonamento, ripartizione e liquidazione delle risorse destinate agli "Incentivi per funzioni tecniche" (di seguito anche indicati, più brevemente, "incentivi") inerenti alle attività di programmazione della spesa per investimenti, di verifica preventiva dei progetti, di predisposizione e di controllo delle procedure di gara, di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici, di responsabile unico del procedimento, di direzione dei lavori ovvero di direzione dell'esecuzione, di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità, e di collaudo statico, espletate dal personale interno dell'Azienda Speciale Silvo Pastorale (di seguito anche indicato, più brevemente, "l'Ente") e inerenti agli appalti di lavori, servizi e forniture, così come meglio definiti dall'art. 3, comma 1 del Codice, dallo stesso Ente posti in essere.

2. Le somme sono costituite in percentuale, così come meglio specificato negli artt. 2 e 3, rispetto all'importo posto a base di gara, fanno carico agli stanziamenti previsti per i singoli appalti di lavori, servizi e forniture negli stati di previsione della spesa o nei bilanci delle stazioni appaltanti e fanno capo al medesimo capitolo di spesa previsto per i singoli lavori, servizi e forniture.

3. L'attribuzione degli incentivi è finalizzata alla valorizzazione delle professionalità interne ed all'incremento della produttività del personale impegnato nelle attività di cui al presente regolamento, per come individuato, ed inserito nello specifico gruppo di lavoro per la realizzazione di un determinato intervento pubblico, da parte del dirigente/responsabile di una delle unità organizzative apicali dell'Ente.

4. Tali incentivi sono riconosciuti per l'espletamento delle seguenti attività:

- **programmazione della spesa per investimenti;**
- **valutazione e verifica preventiva dei progetti;**
- **predisposizione e controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici;**
- **responsabilità unica del procedimento;**
- **direzione dei lavori, ovvero direzione dell'esecuzione;**
- **collaudo tecnico amministrativo, ovvero di verifica di conformità;**
- **collaudo statico.**

7. Sono incentivabili tutte quelle attività, come sopra meglio specificate, riferibili all'espletamento di contratti di lavori, forniture e servizi affidati mediante lo svolgimento di una gara ovvero, in aderenza alla normativa vigente ed ai regolamenti dell'Ente, previo espletamento di una procedura comparativa; restano in ogni caso, escluse dall'attribuzione degli incentivi, tutte quelle attività riferibili a contratti di lavori, forniture e servizi, eseguiti senza la predisposizione di alcun elaborato tecnico, ossia affidati ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) senza previo espletamento di procedura comparativa tra due o più operatori e/o sulla scorta di richieste di preventivo.

8. Gli incentivi sono corrisposti, con i criteri ivi stabiliti, anche al personale della Centrale Unica di Committenza qualora l'Ente si avvalga di tale struttura per l'espletamento delle attività di competenza.

9. E' escluso dall'attribuzione degli incentivi il personale con qualifica dirigenziale.

ART. 2 - QUANTIFICAZIONE DELLE RISORSE

1. Le risorse destinate alla incentivazione del personale per la realizzazione di opere pubbliche e l'esecuzione di appalti pubblici di lavori, forniture e servizi, sono modulate sull'importo dei lavori, servizi e forniture, nella misura non superiore al 2% dell'importo posto a base di gara, comprensivo degli oneri per la sicurezza, IVA esclusa, meglio distinta negli articoli dedicati alla ripartizione per specifica tipologia di appalto. Esse sono previste nel quadro economico di progetto, tra le somme a disposizione dell'Ente.

2. L'importo dell'incentivo non è soggetto a riduzione in caso di ribassi, in sede di gara e/o di affidamento, sull'importo di progetto.

3. Le varianti in corso d'opera incrementano l'importo dell'incentivo soltanto se comportano attività ulteriori di verifica, e/o di direzione lavori o di esecuzione, e/o di responsabilità del procedimento e un incremento dell'importo posto a base di gara e sempre che le varianti medesime non siano originate da errori od omissioni progettuali imputabili al personale dipendente facente parte del gruppo di lavoro. Il compenso aggiuntivo, in questo caso, è calcolato sull'importo delle maggiori somme rispetto al progetto originario approvato.

4. Gli importi degli incentivi sono comprensivi degli oneri previdenziali e assistenziali ed IRAP a carico dell'Amministrazione.

5. L'importo complessivo degli incentivi corrisposto in un anno ad un singolo dipendente non può superare l'importo del 50% del trattamento economico complessivo annuo lordo.

ART. 3 - DESTINAZIONE DELLE RISORSE

1. L'80% delle risorse di cui al precedente articolo è ripartito, con i criteri stabiliti nel presente regolamento, tra il personale che ha partecipato alla realizzazione dell'opera pubblica e/o appalto di lavori, servizi e forniture, ivi compreso il personale della Centrale Unica di Committenza, ove coinvolta.

2. Il restante 20%, ad esclusione di risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata, confluirà in un fondo costituito appositamente dall'Ente ed è destinato all'acquisto da parte dell'Ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione orientati all'incremento dell'uso di metodi e strumenti di modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture, all'implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa e di efficientamento informatico, ovvero all'ammodernamento e all'accrescimento dell'efficienza dell'Ente e dei servizi rivolti ai cittadini, nonché alla attivazione di tirocini formativi e di orientamento di cui all'art. 18 della Legge 24 giugno 1997, n. 196, o per lo svolgimento di dottorati di ricerca nel settore dei contratti pubblici, previa sottoscrizione di apposite convenzioni con le Università e con gli Istituti scolastici superiori.

3. Nell'apposito fondo di cui al comma precedente confluiranno, altresì, le risorse di cui al comma 1 lasciate in sospeso, le quali potranno essere distribuite nel limite dell'80% degli importi accantonati.

ART. 4 - ATTRIBUZIONE DEGLI INCENTIVI

1. Gli incentivi sono destinati a tutto il personale in servizio, anche non di ruolo, in possesso della necessaria professionalità a svolgere le attività per i quali tali incentivi sono previsti dal Codice.

2. Gli incarichi il cui espletamento determina l'attribuzione degli incentivi di che trattasi, devono essere formalmente conferiti tramite apposito provvedimento del Dirigente/Responsabile dell'unità

organizzativa apicale (Settore) cui afferisce il relativo intervento pubblico, il quale individua i soggetti da incaricare e ne specifica le relative attività da espletare, tra quelle contemplate nel presente regolamento, tenendo conto della competenza ed esperienza dagli stessi posseduta in relazione alla tipologia di intervento da porre in essere nonché nel rispetto del principio di rotazione.

3. I provvedimenti di nomina e costituzione dei gruppi di lavoro devono contenere: l'individuazione dei lavori, opere, servizi o forniture cui fanno riferimento; l'importo a base di gara; l'individuazione dei dipendenti, il profilo professionale posseduto e l'attività relativa alla funzione tecnica attribuita; la determinazione delle aliquote di incentivo spettanti.

4. I dipendenti come sopra individuati possono partecipare, anche contemporaneamente, a più appalti per la realizzazione di lavori o per l'acquisizione di servizi e forniture.

5. Tra i collaboratori del gruppo di lavoro potranno essere individuati e inseriti anche quei dipendenti dell'Ente che non svolgono un ruolo prettamente tecnico, ma attività amministrative e contabili, purché strettamente collegate ai lavori, servizi e forniture, a condizione che siano dotati della necessaria competenza professionale.

6. Lo stesso Dirigente/Responsabile del Settore competente può, con proprio provvedimento motivato, sentito il Responsabile del procedimento, modificare o revocare l'incarico in ogni momento. Con il medesimo provvedimento di modifica o revoca, e in correlazione al lavoro eseguito nonché alla causa della modifica o della revoca, è stabilita l'attribuzione dell'incentivo a fronte delle attività che il soggetto incaricato abbia, eventualmente, svolto nel frattempo.

7. Le parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai dipendenti dell'Ente a motivo di revoca ovvero affidati a professionisti o personale esterno all'Amministrazione, costituiscono economie che andranno ad incrementare il "fondo" di cui al precedente art. 3.

ART. 5 - CRITERI DI RIPARTIZIONE NEGLI APPALTI DI LAVORI

1. Le risorse finanziarie destinate alla erogazione degli incentivi ed all'accantonamento nel fondo di cui all'art. 3 del presente regolamento, nel caso di "appalti di lavori", così come definiti dal Codice, sono determinate in percentuale sull'importo dei lavori a base d'asta, nella seguente misura:

IMPORTO DEI LAVORI A B.A.	%
Fino a € 500.000	2,00
Da € 500.001 a € 1.000.000	1,90
Da € 1.000.001 a € 2.000.000	1,80
Da € 2.000.001 a € 5.548.000	1,70
Oltre € 5.548.000	1,50

Le risorse finanziarie specificamente destinate alla erogazione degli incentivi (nella quota dell'80% delle risorse sopra determinate) saranno attribuite e corrisposte ai dipendenti appositamente incaricati per le prescritte attività, secondo la ripartizione di seguito indicata:

Attività svolta		%
1	Programmazione della spesa per investimenti	4

2	Verifica preventiva e monitoraggio dei progetti	5
3	Predisposizione e controllo delle procedure di gara/affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici	15
4	Responsabile Unico del Procedimento	25
5	Collaboratori del RUP (personale amministrativo e/o tecnico di staff)	10
6	Direzione dei lavori	18
7	Coordinatore sicurezza in fase di esecuzione	9
7	Collaudo statico	7
8	Collaudo Tecnico Amministrativo o Certificazione di regolare esecuzione (ove previsto e/o consentito)	7

2. In caso di prestazioni svolte dalla Centrale Unica di Committenza/SUA, per le attività di cui al punto 3 della tabella precedente, la percentuale di ripartizione è la seguente:

Attività svolta	%
Responsabile del procedimento di gara	60
Collaboratori amministrativi	40

3. Nel caso in cui, ove consentito dalla normativa vigente, più attività fra quelle elencate nelle sopra riportate tabelle facciano capo al medesimo soggetto, le percentuali relative ad ogni singola attività allo stesso riferita si sommano l'una alle altre.

4. In caso di più dipendenti incaricati per la medesima attività, la percentuale di ripartizione corrispondente viene equamente divisa tra tali soggetti, salva diversa ripartizione disposta dal Dirigente/Responsabile di Settore nel provvedimento di nomina.

ART. 6 - CRITERI DI RIPARTIZIONE NEGLI APPALTI DI SERVIZI E FORNITURE

1. Per gli appalti di servizi e forniture, l'attribuzione e la erogazione degli incentivi di cui al presente regolamento è applicabile solo nel caso in cui è nominato il direttore dell'esecuzione in un soggetto diverso dal R.U.P.

2. La nomina del direttore dell'esecuzione di appalti di forniture e servizi è disposta al ricorrere di una delle seguenti fattispecie:

- Appalto di importo superiore a 500.000 euro;
- Intervento particolarmente complesso sotto il profilo tecnologico;
- Attività che richiedono una pluralità di competenze;
- Attività caratterizzate dall'utilizzo di componenti o di processi produttivi innovativi o dalla necessità di elevate prestazioni per quanto riguarda la loro funzionalità;
- Per ragioni concernente l'organizzazione interna alla stazione appaltante, che impongano il

coinvolgimento di unità organizzativa diversa da quella cui afferiscono i soggetti che hanno curato l'affidamento.

3. Le risorse finanziarie destinate alla erogazione degli incentivi ed all'accantonamento nel fondo di cui all'art. 3 del presente regolamento, nel caso di "appalti di servizi e forniture", così come definiti dal Codice, sono determinate in percentuale sull'importo a base d'asta, nella seguente misura:

IMPORTO A B.A.	%
Fino a € 500.000	2,00
Da € 500.001 a € 1.000.000	1,90
Da € 1.000.001 a € 2.000.000	1,80
Da € 2.000.001 a € 5.000.000	1,70
Oltre € 5.000.000	1,50

Le risorse finanziarie specificamente destinate alla erogazione degli incentivi (nella quota dell'80% delle risorse sopra determinate) saranno attribuite e corrisposte ai dipendenti appositamente incaricati per le prescritte attività, secondo la ripartizione di seguito indicata:

Attività svolta		%
1	Programmazione della spesa per investimenti	5
2	Verifica preventiva dei progetti	10
3	Predisposizione e controllo delle procedure di gara/affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici	20
4	Responsabile Unico del Procedimento	25
5	Collaboratori del RUP (personale amministrativo e/o tecnico di staff)	10
6	Direzione dell'esecuzione	20
7	Verifica di conformità	10

4. In caso di prestazioni svolte dalla Centrale Unica di Committenza/SUA, per le attività di cui al punto 3 della tabella precedente, la percentuale di ripartizione è la seguente:

Attività svolta	%
Responsabile del procedimento di gara	60
Collaboratori amministrativi	40

5. Nel caso in cui, ove consentito dalla normativa vigente, più attività fra quelle elencate nelle sopra riportate tabelle facciano capo al medesimo soggetto, le percentuali relative ad ogni singola attività allo stesso riferita si sommano l'una alle altre.

6. In caso di più dipendenti incaricati per la medesima attività, la percentuale di ripartizione corrispondente viene equamente divisa tra tali soggetti, salva diversa ripartizione disposta dal Dirigente/Responsabile di Settore nel provvedimento di nomina.

ART. 7 - LIQUIDAZIONE DEGLI INCENTIVI

1. La liquidazione dell'incentivo, previo accertamento delle specifiche attività svolte, è disposta dal Dirigente/Responsabile di Settore che ha emesso il provvedimento di nomina e costituzione del gruppo di lavoro, secondo le modalità che seguono:

A) Nel caso di appalti di lavori:

a. per le attività di Programmazione della spesa, di Verifica preventiva e monitoraggio dei progetti e di Predisposizione e controllo delle procedure di gara/affidamento e di esecuzione dei contratti, in misura pari al 100% a conclusione della procedura di scelta del contraente;

b. per le attività di Responsabile del Procedimento (RUP) e di Collaboratori del RUP in misura pari al 40%, a conclusione della procedura di scelta del contraente; in misura pari ad un ulteriore 40% alla conclusione dei lavori; in misura pari al restante 20%, a saldo, dopo l'approvazione del collaudo;

c. per le attività di Direttore dei lavori e di Coordinatore sicurezza in fase di esecuzione, nella misura massima del 40% anche durante il corso dei lavori, purché l'avanzamento degli stessi superi la metà dell'importo contrattuale; nella misura massima ulteriore del 40% alla fine dei lavori; in misura pari al restante 20% a saldo, dopo l'approvazione del collaudo;

d. per le attività di Collaudo tecnico amministrativo e di Collaudo statico, in misura pari al 100% a conclusione della procedura di collaudo.

B) Nel caso di appalti di servizi e/o forniture:

a. per le attività di Programmazione della spesa, di Verifica preventiva e di Predisposizione e controllo delle procedure di gara/affidamento e di esecuzione dei contratti, in misura pari al 100% a conclusione della procedura di scelta del contraente;

b. per le attività di Responsabile del procedimento (RUP) e di Collaboratori del RUP, in misura pari al 40% a conclusione della procedura di scelta del contraente; in misura pari al 40% a conclusione della attività della verifica e conformità dell'esecuzione del contratto; in misura pari al restante 20%, a saldo, dopo l'approvazione della verifica di conformità;

c. per le funzioni di Direttore dell'esecuzione, nella misura massima del 40% anche durante il corso della fornitura o delle prestazioni di servizio, purché l'avanzamento degli stessi superi la metà dell'importo contrattuale; nella misura massima ulteriore del 40% a conclusione del servizio o della fornitura; in misura pari al restante del 20% a saldo, dopo l'approvazione della verifica di conformità.

In caso di appalti pluriennali il dirigente/Responsabile di Settore valuta la possibilità di procedere alla liquidazione annua in proporzione all'incentivo.

2. Lo stesso Dirigente/Responsabile di Settore verifica, prima della liquidazione dei compensi di che trattasi, il raggiungimento degli obiettivi fissati, la completezza e l'esito positivo dell'espletamento delle attività oggetto di attribuzione degli incentivi nonché il rispetto dei vincoli dettati dal presente regolamento.

3. La verifica in merito al rispetto delle condizioni di cui all'art. 2, comma 5, compete al Dirigente/Responsabile del Settore Economico – Finanziario.

ART. 8 - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINANZIARIE

1. Il presente regolamento trova applicazione in tutte le procedure di gara/affidamento poste in essere dalla data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 50/2016.

2. Per gli appalti relativi ad opere e lavori posti in essere fino all'entrata in vigore del d.lgs. n. 50/2016, per l'erogazione dei relativi incentivi tecnici assegnati, trova applicazione il previgente "Regolamento Comunale sugli incentivi ai dipendenti per le prestazioni in materia di Lavori pubblici", approvato con Deliberazione G.C. n. 97 dell'1/06/2006 con le seguenti modalità:

a) per le procedure di gara/affidamento poste in essere fino all'entrata in vigore della Legge 11/08/2014 n. 114 (pubblicata in G.U.R.I. il 18/08/2014), l'incentivo calcolato ai sensi del previgente regolamento approvato con delibera G.C. n. 97/2006 viene liquidato nell'interezza al personale che ha partecipato all'attività;

b) per le procedure di gara/affidamento poste in essere dall'entrata in vigore della Legge 11/08/2014 n. 114 (pubblicata in G.U.R.I. il 18/08/2014) fino all'entrata in vigore del D.Lgs n. 50/2016, l'incentivo calcolato ai sensi del previgente regolamento approvato con delibera G.C. n. 97/2006 viene liquidato al personale che ha partecipato all'attività previa ripartizione prevista ai commi 7ter e 7quater dell'articolo 93 del d.lgs. n. 163/2006 (80% ai dipendenti – 20% fondo per acquisto beni, etc.).

ART. 9 - NORME FINALI E DI RINVIO

1. Qualora intervengano modifiche normative, pareri o linee guida rilasciati da autorità competenti in materia, che incidano sulle disposizioni del presente regolamento, si provvederà all'adeguamento della relativa disposizione regolamentare interessata.

2. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente regolamento, si rimanda alla vigente disciplina sui Contratti Pubblici, alle norme generali sull'ordinamento del lavoro nelle pubbliche amministrazioni ed alle disposizioni del Codice Civile in materia di rapporti di lavoro, in quanto applicabili.

3. Il presente regolamento entra in vigore dal quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione sull'Albo pretorio dell'Ente del relativo provvedimento di approvazione.

